

# Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

Avv. Andrea Farì

Le riforme del Codice dell'Ambiente  
VIA, AIA & RIFIUTI - dal D. Lgs. 128/10 al D. Lgs. 205/10  
ROMA, 21.03.2011



## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

- Cambio di prospettiva: il rifiuto da problema ambientale a risorsa
- La nozione di rifiuto
  - Prima fase: interpretazione estensiva (finalità di tutela ambientale e della salute)
  - Fase attuale: gerarchia dei rifiuti
    - Il perimetro della nozione di rifiuto
      - Esclusioni
      - Sottoprodotto
      - End of Waste

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

- **Sottoprodotto**

- **Non c'è definizione nelle fonti comunitarie precedenti**
- **Giurisprudenza comunitaria**
- **Art. 183, comma 1, lett. P) d.lgs. 152/2006 PREVIGENTE**
- **Art. 5 direttiva 2008/98/CE**
- **Art. 184-bis d.lgs. 152/2006 (introdotto dal d.lgs. 205/2010)**



## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

### **NELLE DEFINIZIONI:**

#### **Art. 183, comma 1, lett qq)**

“sottoprodotto”: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184- bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2.

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

<b>D.lgs. 152/2006 previgente Art. 183, comm1 , lett. p)</b>	<b>Direttiva 2008/98/CE Art. 5</b>	<b>D.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 205/2010 Art. 184-bis</b>
1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione	1. Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione di tale articolo c) la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione	<b>a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto</b>

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

D.lgs. 152/2006 previgente Art. 183, comm1 , lett. p)	Direttiva 2008/98/CE Art. 5	D.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 205/2010 Art. 184-bis
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;	a) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;	<b>b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;</b>

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

<b>D.lgs. 152/2006 previgente Art. 183, comm1 , lett. p)</b>	<b>Direttiva 2008/98/CE Art. 5</b>	<b>D.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 205/2010 Art. 184-bis</b>
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;	b) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;	<b>c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;</b>

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

<b>D.lgs. 152/2006 previgente Art. 183, comm1 , lett. p)</b>	<b>Direttiva 2008/98/CE Art. 5</b>	<b>D.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 205/2010 Art. 184-bis</b>
<p>3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;</p>	<p>d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.</p>	<p><b>d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.</b></p>



## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

- Il punto 5 dell'art. 183, comma 1, lett. p) PREVIGENTE richiedeva che le sostanze ed i materiali avessero **“un valore economico di mercato”**

**Requisito eliminato dal d.lgs. 205/2010**

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

- L'art. 184-bis, comma 2:

"Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate **misure** per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché **specifiche tipologie di sostanze o oggetti** siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All'adozione di tali criteri si provvede con **uno o più decreti del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, **in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria**".

Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

Dalla materia prima secondaria alla cessazione della qualifica di rifiuto.

D.Lgs. 152/2006 PREVIGENTE:

**Art. 181-bis (Materie, sostanze e prodotti secondari)**

Non rientrano nella definizione di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *a*), le materie, le sostanze e i prodotti secondari definiti dal decreto ministeriale di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti criteri, requisiti e condizioni [...]

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

Direttiva 2008/98/CE

Art. 6

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:

D.LGS. 152/2006 attualmente vigente

(D. LGS. 205/2010)

Art. 184-ter

Cessazione della qualifica di rifiuto

1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e **la preparazione per il riutilizzo**, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

**Direttiva 2008/98/CE**

**Art. 6**

**Cessazione della qualifica di rifiuto**

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

**D.LGS. 152/2006 attualmente vigente**

**(D. LGS. 205/2010)**

**Art. 184-ter**

**Cessazione della qualifica di rifiuto**

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

- L'operazione di **recupero** può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. (art. 184-ter co. 2 – considerando 22 DIR. 98)
  - (Art. 183) lett t) “recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.
- I criteri includono, **se necessario**, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
- La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica **fino alla** cessazione della qualifica di rifiuto.

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

### ART. 6 Direttiva 98/2008/CE

2. Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, **completandola**, che riguardano l'adozione dei criteri di cui al paragrafo 1 e specificano il tipo di rifiuti ai quali si applicano tali criteri, **sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2. [...]

4. Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri **possono** decidere, **caso per caso**, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della **giurisprudenza applicabile**. Essi notificano tali decisioni alla Commissione [...]

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

### Art. 184-ter (comma 2)

I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, **in mancanza di criteri comunitari, caso per caso** per specifiche **tipologie** di rifiuto attraverso **uno o più decreti del Ministro dell'ambiente** e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.



## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

Disposizione di raccordo con discipline specifiche di recupero e riciclaggio

### Art. 184-ter

4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo è da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, **qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.**

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

### Disposizione transitoria per MPS

Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi

- DM 5 febbraio 1998,
- DM12 giugno 2002, n. 161,
- DM17 novembre 2005, n. 269
- l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.
- La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

### Prospettive immediate

- Nuova nozione sottoprodotto
  - Più ampia
  - Immediatamente applicabile
- DM sottoprodotto – certezza per gli operatori e la PA
  - Riempire di contenuto aspetti incerti
  - Soluzioni per flussi e tipologie di rifiuti (terre e rocce da scavo)
  - Il nodo dei tempi di adozione

## Le nozioni di sottoprodotto e materia prima secondaria

### Prospettive

- DM End of Waste
  - Acquisire un quadro chiaro panorama italiano rifiuti
  - Soluzioni industriali realizzabili
  - Verifica valenza ambientale delle soluzioni
  - Essere presenti in Europa
  - Quali i primi candidati EoW?
- Reg. CE End of Waste

Grazie per l'attenzione

Avv. Andrea Farì

[andrea.fari@ambientalex.com](mailto:andrea.fari@ambientalex.com)